



COMUNE DI GIOVINAZZO

70054 PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO
GRAVATO DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO, MEDIANTE "DEHORS"
E/O "PADIGLIONI" PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

INDICE

- Art. 1 - Premessa**
 - Art. 2 - Finalità del Regolamento**
 - Art. 3 - Definizioni**
 - Art. 4 - Tipologia e durata di occupazione**
 - Art. 5 - Dehors: elementi e tipologie**
 - Art. 6 - Dehors per zone di rilevanza storico ambientale**
 - Art. 7 - Padiglioni**
 - Art. 8 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors e/o padiglioni**
 - Art. 9 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e/o padiglioni**
 - Art. 10 - Progetti integrati d'ambito**
 - Art. 11 - Presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione**
 - Art. 12 - Contenuto dell'istanza per il rilascio della concessione**
 - Art. 13 - Rilascio del titolo autorizzativo**
 - Art. 14 - Rinnovo**
 - Art. 15 - Revoca e sospensione del titolo autorizzativo per motivi di interesse pubblico**
 - Art. 16 - Sospensione e revoca del titolo autorizzativo**
 - Art. 17 - Modalità di gestione delle strutture ed orari**
 - Art. 18 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata**
 - Art. 19 - Danni arrecati**
 - Art. 20 - Pagamento della tassa di occupazione**
 - Art. 21 - Occupazioni abusive**
 - Art. 22 - Sanzioni e misure ripristinatorie**
 - Art. 23 - Disposizioni di rinvio**
 - Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali**
-
- Allegato A - Dehors per zona di rilevanza storico-ambientale**
 - Allegato A1 – Dehors per zone urbane prive di rilevanza storico-ambientale**
 - Allegato B - Padiglioni**

Art. 1

Premessa

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico mediante dehors, per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31 gennaio 2010.

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, per mezzo di dehors e/o padiglioni annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'obiettivo è di fornire servizi per l'ospitalità, in risposta alle richieste del mercato di una migliore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, assicurando sia il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, che il rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
3. Nel rilascio del titolo autorizzativo, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e/o padiglioni e della loro disposizione planimetrica, dovrà essere evitata ogni interferenza con i pubblici servizi, curato il corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale, tutelate le esigenze connesse alla viabilità veicolare e pedonale, salvaguardata l'incolumità dei pedoni e degli avventori. La somministrazione all'aperto su area pubblica, o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione di alimenti e bevande sia per la conservazione e la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, scarichi degli autoveicoli, esalazioni di caditoie fognarie ecc. sia per la tutela dei consumatori dai medesimi inquinanti, sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi nel rispetto dei limiti relativi all'inquinamento acustico derivante dall'attività (vocio, schiamazzi, volume della musica riprodotta) nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore.
4. Qualora motivazioni di ordine pubblico dovessero comportare lo sgombero delle aree pubbliche, o private con servitù di pubblico passaggio già concesse o autorizzate, i relativi atti amministrativi di concessione/autorizzazione perderanno efficacia, per il tempo strettamente necessario, senza che l'interessato possa vantare alcuna pretesa risarcitoria nei

confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Definizioni

1. Per <<dehors>> si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili e, comunque, facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per <<padiglione>> si intende la struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali, facilmente rimovibile, posta temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce spazio per il ristoro annesso al locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Per <<spazio pubblico>> si intende quello che ricomprende aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, quelle relative al Demanio Marittimo dello Stato.
3. Per << area privata, gravata da servitù di pubblico passaggio>> si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità, in quanto di pertinenza dell'immobile commerciale, con caratteristiche idonee alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande (ad es. portico, cortile, piazzale, giardino e simili), sul quale sia costituita, nei modi e termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
4. Per <<titolo autorizzativo>> si intende il titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale.
5. Per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, istituite nei modi e nei termini di legge, dovrà essere richiesto il titolo autorizzativo che sarà rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi. Per le suddette occupazioni è, comunque, dovuto il pagamento dei tributi comunali previsti per le occupazioni di suolo pubblico.
6. Per <<zone di rilevanza storico-ambientale>> si intendono tutte le pubbliche piazze e strade del Centro antico, zona tipizzata A dal vigente P.R.G.C. ed aree assoggettate a vincolo *ex* D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii., parte seconda, *Beni culturali* e parte terza, *Beni paesaggistici*.
7. Per <<particolari caratteristiche della strada>> si intendono quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione.
8. Per <<circolazione pedonale>> si intende la possibilità di assicurare il libero transito di

pedoni, di persone con limitata o impedita capacità motoria, di carrozzelle per disabili, nonché, di carrozzini e passeggini per bambini.

9. Per “somministrazione di alimenti e bevande” si intende la vendita dei prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti (O.M.S. 3/4/2002 art. 1 co2 lett. H).

Art. 4

Tipologia e durata di occupazione

1. Per “occupazione temporanea” di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, con dehors e/o padiglione, s’intende un’occupazione per un periodo continuativo non superiore a 270 giorni per anno solare, con decorrenza dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Nel caso di occupazione temporanea, il titolo può essere rinnovato annualmente, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, a far data dal giorno di rilascio del titolo originario.
2. Al fine del rinnovo annuale, per le occupazioni previste dal precedente comma 1, il richiedente dovrà indicare la data del rilascio del primo titolo autorizzativo e autocertificare, ai sensi del D.P.R. 455/2000, che non sono mutate le condizioni che hanno consentito il rilascio dello stesso titolo. Allo scadere del quinto anno, dal rilascio dell’autorizzazione originaria, è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante dehors e/o padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento.
3. L’ “occupazione permanente” di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, con dehors e/o padiglione ha una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, a far data dal giorno del rilascio del titolo autorizzativo.
4. Ad ogni scadenza del titolo autorizzativo, il dehors e/o padiglione dovrà obbligatoriamente essere rimosso, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza, salvo che non intervenga *medio tempore* provvedimento di rinnovo.
5. Le occupazioni di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3, devono essere effettuate con manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità, in quanto diretti a soddisfare esigenze strettamente collegate alla durata dell’occupazione autorizzata. Conseguentemente, i suddetti

manufatti, non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori a norma di legge per i locali di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione.

Art. 5

Dehors: elementi e tipologie

1. Gli elementi costitutivi dei dehors, sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: pedane, tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) elementi complementari di copertura e riparo;
 - c) elementi di delimitazione laterali: fioriere, paraventi verticali trasparenti, paletti metallici amovibili collegati con corda o catena;
 - d) elementi accessori: corpi illuminanti, stufe, cestini per la raccolta dei rifiuti; la collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione, è obbligatoria per tutte le occupazioni;
 - e) elementi e attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti imposti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza in materia di infortuni, incendio, folgorazione etc..
2. I dehors, a seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, possono essere delle seguenti tipologie:
 - a) dehors di tipo A: allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni , ed elementi di delimitazione laterali;
 - b) dehors di tipo B: allestimento di tipo A, più pedane ;
 - c) dehors di tipo C: allestimento di tipo B, più strutture di copertura.

Art. 6

Dehors per zone di rilevanza storico-ambientale

Gli elementi costitutivi dei dehors, per le zone di rilevanza storico-ambientale sono riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 7

Padiglioni

Gli elementi costitutivi dei padiglioni, di altezza regolamentare, sono riportati nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 8

Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors e/o padiglioni

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, un dehors o un padiglione dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione /concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. Per quanto riguarda i pubblici esercizi alloggiati in chioschi, l'installazione di dehors è limitata alle tipologie A e B, di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.
3. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio il subentrante, interessato al mantenimento del dehors o del padiglione esistente, deve richiedere all'ufficio competente l'autorizzazione al subentro nella titolarità dell'occupazione originaria, in continuità con la stessa.
4. Il richiedente subentra nelle restanti annualità dell'autorizzazione originaria, i cui contenuti e prescrizioni saranno integralmente richiamati nel nuovo titolo autorizzativo. Il rilascio dell'autorizzazione al subentro è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento della tassa di occupazione, fino al momento del subentro nell'autorizzazione amministrativa.
5. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il dehors e/o padiglione deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva del dehors e/o padiglione a spese del medesimo soggetto cessante.
6. In presenza di vincoli di tutela ambientale e/o monumentale, imposti da leggi o strumenti di pianificazione, il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni ivi previste, fatto salvo quanto già autorizzato in quanto oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Giovinazzo e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia.
7. Per le occupazioni su suolo Demaniale è necessario acquisire l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio marittimo comunale, quale atto endoprocedimentale del più ampio procedimento per l'occupazione di suolo pubblico.

8. Per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, istituite nei modi e nei termini di legge, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei soggetti proprietari interessati.
9. Nella zona tipizzata A dal vigente PRGC e nelle aree assoggettate a vincolo ex D.Lgs n. 42/2004 e ss. mm. ii., il progetto relativo alla collocazione dei dehors, della tipologia "A", nonché, il progetto relativo alla collocazione di dehors, della tipologia "B" e "C", così come individuati nel precedente art 5, comma 2, non necessita di parere preventivo vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Bari (SBAP), se rispetta i requisiti (specifiche) previsti nell'allegato "A" del presente Regolamento condivisi con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, giusta Protocollo d'intesa, sottoscritto tra la suddetta Soprintendenza ed il Comune di Giovinazzo. La concessione / autorizzazione comunale, in tal caso, riporterà la seguente dicitura: "La presente concessione/autorizzazione è stata rilasciata nell'ambito di un accordo di semplificazione fra il Comune di Giovinazzo e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta- Andria -Trani e Foggia".
10. Tutti gli elementi costitutivi di dehors e padiglioni di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 devono essere facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
11. In presenza di eventuali pozzetti relativi all'erogazione dei sottoservizi, dovrà esserne garantita la ispezionabilità, attraverso botole facilmente accessibili.
12. La concessione di aree per dehors e/o padiglioni deve essere rilasciata ad esercizi dotati di servizi igienici, riservati ai soli utenti e indipendenti da quelli degli operatori, il cui numero e tipo deve essere adeguato alla tipologia ed estensione dell'esercizio, comprensivo del dehors, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti nazionali e regionali in materia igienico-sanitaria ed edilizio-urbanistica per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche. In via del tutto eccezionale e solo per alcune tipologie di esercizi pubblici similari al bar (barcaffetterie e gelaterie etc.), già esistenti alla data di adozione del presente regolamento e situate nella zona classificata "A" nel P.R.G.C. ed aree assoggettate a vincolo ex D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., possono essere utilizzati, esclusivamente per il pubblico, servizi igienici in locali pubblici aventi tale destinazione nelle immediate vicinanze dell'esercizio stesso, previo favorevole parere del Sian.
13. La dotazione dei servizi igienici distinti per il personale e per gli utenti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

14. I dehors e/o padiglioni devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, secondo il disposto della Legge 13/89 e del D.M. 236/89 e successive modifiche ed integrazioni.
15. I dehors e/o padiglioni non possono disporre di autonomi allacciamenti per acqua, fogna e gas.

Art. 9

Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e/o padiglioni

1. L'occupazione di suolo per dehors e/o padiglioni deve realizzarsi, prevalentemente, davanti all'esercizio del concessionario, garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio stesso.
2. È consentita un'occupazione che rispetti la proiezione dell'esercizio.
3. Nel caso in cui la superficie autorizzabile non possa essere contenuta entro la proiezione dell'esercizio, è consentita l'occupazione di spazi eccedenti entro il limite lineare del 30% in più rispetto alla predetta proiezione. In ogni caso, ad esclusione della zona tipizzata "A" nel P.R.G.C., l'estensione dell'occupazione deve avere una distanza non inferiore a mt. 1,00 da passi carrai ed accessi ad altre unità immobiliari.
4. Non è consentito installare dehors e/o padiglioni in contrasto o in deroga al Codice della Strada. Le installazioni in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza; la distanza delle installazioni dall'intersezione non deve essere inferiore a metri 5 (la distanza va misurata dal filo esterno del marciapiede), fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del vigente C. d. S. -
5. Non è consentito installare dehors e/o padiglioni se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, salvo i casi di strade classificate dal Codice della Strada "area pedonale" (*ex art n. 3, comma 1 C.d. S.*); comunque, in alcun caso è ammissibile una distanza superiore a metri 10.
6. Ove trattasi di aree pedonali di cui al precedente comma 5, l'occupazione è consentita a condizione che gli alimenti, durante il trasporto dall'esercizio alla zona destinata alla somministrazione, siano adeguatamente coperti, con idonei sistemi di protezione. Per sistemi di protezione s'intendono il carrello portavivande, per i ristoratori ed il vassoio con coperchio per i bar. In ogni caso con salvezza di parere favorevole da parte dell'ASL competente.

7. I dehors e/o padiglioni possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli, con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali, in materia di traffico e pedonalizzazione.
8. Qualora il dehors e/o padiglione sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico, il perimetro non deve invadere le corsie di manovra.
9. Non è consentito installare dehors e/o padiglioni, o parti di essi:
 - a) ad una distanza inferiore a metri 0,50 dal tronco di alberi;
 - b) ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dall'accesso di edifici di culto;
 - c) su sede stradale soggetta a divieto di sosta o fermata, o adibita a fermata di mezzi di trasporto pubblico.
10. Qualora i dehors e/o padiglioni occupino parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, è fatto obbligo al titolare di collocare adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento. L'ingombro deve essere reso visibile mediante elementi rifrangenti verso il lato dove i veicoli transitano (*ex art. 175 D.P.R. 495/92*).
11. È ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio di almeno mt. 1,20, riducibili ad un minimo di mt. 0,90 quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede; comunque, nel caso in cui l'area da occupare comprensiva del minimo passaggio pedonale risulti di larghezza inferiore a mt. 2,00 non può essere concessa occupazione alcuna.
12. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada.
13. La profondità massima dell'occupazione mediante dehors e/o padiglioni, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile ai sensi del precedente comma 11; in ogni caso, deve essere lasciato complessivamente nella sezione della carreggiata almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3.
14. È ammessa l'installazione di pedane nei casi in cui la pavimentazione risulti particolarmente sconnessa o per rendere piano il calpestio dei dehors e/o padiglioni complanare al livello principale dell'area dove sono allestiti. Negli altri casi la pavimentazione dovrà essere comunque a superficie unita, antisdrucchiolo, facilmente lavabile; a tal fine è possibile il posizionamento a pavimenti di appositi tappeti di copertura.

É fatta salva la disciplina specifica espressamente prevista per le zone di rilevanza storico-ambientale.

15. All'interno dei dehors e/o padiglioni, il numero di posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della cucina / laboratorio, al numero dei servizi igienici disponibili per gli utenti, soddisfacendo il seguente rapporto:

posti a sedere = (cucina/laboratorio + deposito): mq 0,50

l'area di somministrazione, invece, deve soddisfare il seguente requisito:

1 posto a sedere = mq 1,20

16. Per i requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, si fa riferimento alle Delibere di Giunta Regionale n. 1077/2007, e succ. mod. int..
17. I titolari di attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono essere autorizzati per un'unica occupazione di suolo pubblico.
18. Il progetto relativo alla collocazione di dehors sarà sottoposto, nell'ambito di procedimento S.C.I.A., a parere endoprocedimentale vincolante del Settore tecnico comunale e della ASL competente.
19. Il progetto relativo alla collocazione di padiglioni sarà assoggettato al rilascio di provvedimento unico autorizzativo *ex art. 7 del D.P.R. 160/2010.*

Art. 10

Progetti integrati d'ambito

1. L'amministrazione Comunale, sentite le associazioni di commercianti di categoria maggiormente rappresentative, di seguito definite Associazioni, può predisporre progetti integrati d'ambito, contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors e/o padiglioni annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle Attività Produttive, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica.
3. L'Assessorato alle Attività Produttive promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni.

4. Le Associazioni regolarmente iscritte all'apposito Albo, possono direttamente presentare al Settore Attività Produttive (S.U.A.P.), progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors e/o padiglioni, per la valutazione tecnica da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.
5. Nel caso in cui i progetti integrati d'ambito siano proposti dalle Associazioni potranno essere previsti contributi/agevolazioni per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quando indicato nel termine di 2 anni, a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors e/o padiglioni.

Art. 11

Presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione

1. Chiunque, titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, intenda richiedere titolo autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante dehors e/o padiglioni deve presentare formale istanza , almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors e/o padiglione. La domanda, indirizzata al S.U.A.P. , deve essere presentata al protocollo generale del comune di Giovinazzo.

Art. 12

Contenuto dell'istanza per il rilascio della concessione

1. La domanda di cui all'art. 11, dovrà essere corredata della seguente documentazione ed elaborazione progettuale:
 - a) Planimetrie in scala 1:200 (in 5 copie), nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente su cui il dehors e/o padiglione viene ad interferire e l'eventuale presenza di fermate di mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o chiusini per sottoservizi;

- b) Planimetrie in scala 1:100 (in 5 copie), nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta, complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ;
- c) Relazione tecnica (in 5 copie), che contenga:
- specificazioni sulle modalità costruttive degli elementi dell'installazione;
 - specificazioni sugli eventuali impianti da realizzarsi;
 - specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e , se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento e/o raffrescamento, fioriere, contenitori per i rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità, previsti dal D.M. n. 564 del 17 dicembre del 1992, ricorrendone i presupposti di legge;
- d) Documentazione fotografica riferita al luogo dove il dehors e/o padiglione dovrà essere installato (in 5 copie);
- e) Copia della notifica ex art. 6 reg CE 852/04 regolarmente protocollata dal Sian o autorizzazione sanitaria dell'esercizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande cui si riferisce il dehors o il padiglione;
- f) Parere preventivo favorevole del Sian sulla realizzazione a farsi, nonché sulla conformità alla legislazione vigente del processo, del prodotto e delle modalità di somministrazione;
- g) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- h) Relazione igienico-sanitaria con indicazione dei posti a sedere (interni ed esterni all'esercizio autorizzato), il numero dei servizi igienici (distinti per il personale, per gli utenti e adeguati ai portatori di handicap), la superficie del locale cucina, la superficie del deposito;
- i) Versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors e/o padiglioni, relativi alle annualità precedenti ed a quella in corso;
- j) Dichiarazione di disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'art. 8, comma 12.

2. Il richiedente è tenuto a produrre, ai fini dell'esame della domanda presentata, la documentazione ulteriore, rispetto a quella di cui al comma precedente, che dovesse ritenersi utile ai fini istruttori.

Art. 13

Rilascio del titolo autorizzativo

1. Il Dirigente S.U.A.P., accertate le condizioni favorevoli, acquisiti i pareri endoprocedimentali favorevoli degli uffici di competenza (UTC e SIAN) e verificata la documentazione allegata alla domanda, rilascia il titolo per l'occupazione del suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
2. L'atto autorizzativo deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione. Lo stesso atto deve essere allegato alla DIA sanitaria al momento della presentazione della stessa al competente servizio SIAN.
3. Il mancato ritiro ingiustificato del predisposto atto di autorizzazione, entro trenta giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione, equivale alla rinuncia della richiesta di occupazione; al trentunesimo giorno, il titolo si intende decaduto *ipso iure* e, dunque, privo di efficacia.

Art. 14

Rinnovo

1. Il Concessionario potrà richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo, mediante istanza in bollo, dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e delle caratteristiche tecnico-costruttive della struttura autorizzata.
2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento potrà essere dimostrato anche attraverso autocertificazione resa dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad atto di asseveramento, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante il permanere dei requisiti tecnico-costruttivi presenti nella struttura già autorizzata.
3. Per l'occupazione temporanea l'istanza dovrà pervenire, perentoriamente, 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione; per l'occupazione permanente l'istanza dovrà pervenire, perentoriamente, 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la permanente occupazione di suolo costituisce condotta sanzionabile come da successivo art. 21, comma 3, lett.b).

4. Alla richiesta di rinnovo di tutti i dehors e/o padiglioni, dovrà essere, altresì, allegata la documentazione comprovante i versamenti di canoni e tributi comunali riferiti agli anni precedenti ed a quello in corso.
5. Costituisce causa di diniego al rilascio del titolo autorizzativo, la morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e tributi dovuti.

Art. 15

Revoca e sospensione titolo autorizzativo per motivi di interesse pubblico

1. Il titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, mediante dehors e/o padiglioni è revocato per motivi di interesse pubblico e di igiene, su motivata richiesta dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, con provvedimento motivato dal responsabile preposto al rilascio dello stesso, che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. Il titolo abilitante all'occupazione di suolo è sospeso con provvedimento del responsabile preposto al rilascio, nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio titolo autorizzativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche del titolo, dovrà avvenire con 15 gg di preavviso;
 - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento, che richiedono la rimozione immediata delle installazioni, il responsabile preposto al rilascio del titolo autorizzativo provvede a rimuoverne le strutture; i costi restano a carico del concessionario.
 - c) Nel caso di revoca o sospensione del titolo di occupazione per motivi di interesse pubblico, è dovuto il rimborso, anche con le modalità della compensazione legale, del canone versato anticipatamente.
 - d) Nel caso di inosservanza ai requisiti di igiene della normativa vigente.

Art.16

Sospensione e revoca del titolo autorizzativo

1. Il titolo è sospeso qualora si verifichi uno dei seguenti motivi:
 - a) siano apportate modificazioni alle installazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) sia accertata l'assenza di DIA sanitaria o non conformità igienico-sanitaria per l'area interessata all'attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande o all'esercizio autorizzato ;
 - d) sia constatata l'assenza di contenitori per la raccolta differenziata degli RSU.
2. Il titolo è revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) inosservanza delle modalità di gestione e manutenzione delle installazioni, di cui ai successivi art. 17 e 18;
 - b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico e TARSU;
 - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di chiusura per ferie;
 - e) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 1 del presente articolo;
3. I provvedimenti sono adottati ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni dal responsabile S.U.A.P.
4. Dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzativo o del cessare di esso a seguito di mancanza e/o incompletezza dei pre-requisiti e/o di non conformità alla normativa applicabile in tema di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, il responsabile Dirigente del SUAP, deve dare immediata comunicazione al Settore Finanza e Tributi Comunali, alla Polizia Locale, all'Utc ed al Sian.

Art. 17

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors e/o padiglioni è destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi diversi dalla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors e/o padiglioni devono cessare alle ore 2:00 e in ogni caso non devono creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali che devono cessare entro le ore 24:00.
4. Apposite ordinanze possono prevedere orari e modalità diverse da quelle anzidette, per manifestazioni ed eventi straordinari.

Art. 18

Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, di sicurezza, decoro, funzionalità e conformità al titolo autorizzativo rilasciato.
2. La concessione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area occupata, se non in presenza di nulla osta/titolo edilizio rilasciato dal Settore Tecnico Comunale.
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di contenitori per la raccolta dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
4. L'eventuale sostituzione di elementi d'arredo con altri uguali ai precedenti per dimensioni, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
5. Durante il periodo di chiusura prolungata dell'esercizio, per oltre cinque giorni, gli elementi anzidetti dovranno essere ritirati e custoditi in luogo non visibile dall'esterno.
6. Allo scadere del titolo autorizzativo o in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors e/o padiglione.

Art. 19

Danni arrecati

1. Il rilascio del titolo autorizzativo avviene con salvezza dei diritti dei terzi ed esclusione di ogni responsabilità del Comune.
2. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors e/o padiglioni, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Art. 20

Pagamento della tassa di occupazione

L'occupazione con dehors /padiglioni di spazi ed aree pubbliche, o gravate da servitù pubblico passaggio, è soggetta alla normativa nazionale in materia di TOSAP, nonché, al vigente Regolamento Comunale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17 febbraio 2003, che disciplinano le modalità ed i termini della occupazione e del pagamento della relativa tassa. Il pagamento della Tassa di occupazione è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il titolare è autorizzato a collocare gli elementi costituenti il dehors/ padiglione.

Art. 21

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate in assenza di titolo autorizzativo comunale.
2. Sono abusive le occupazioni realizzate in assenza di titolo edilizio, laddove l'installazione dei manufatti sia assoggettata, dalla normativa vigente, al rilascio del titolo edilizio.
3. Sono, altresì, abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nel titolo autorizzativo od in contrasto con le disposizioni dal presente Regolamento;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza del titolo, senza rinnovo o proroga di questo, ovvero, oltre la data di revoca o di estinzione del medesimo.

- c) Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli agenti della Polizia Locale provvederanno a rilevare e sanzionare la permanenza delle installazioni su suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, elevando la sanzione accessoria della rimozione; in caso di inadempimento del titolare stesso, verrà data comunicazione al settore Tecnico comunale per i successivi adempimenti in materia di violazione edilizia e realizzazione di manufatti abusivi su area demaniale.
- d) L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento di un'indennità, dovuta per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, pari al doppio del tasso che sarebbe stata determinata se l'occupazione fosse stata autorizzata.

Art. 22

Sanzioni e misure ripristinatorie

- 1) Saranno applicate le sanzioni per non conformità alla normativa in materia di igiene, previste dalla legislazione vigente.
- 1. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, realizzate con dehors/ padiglioni:
 - a) non autorizzati;
 - b) non rimossi a seguito di revoca del titolo autorizzativo;
 - c) non rimossi allo scadere del titolo;
 - e) realizzati senza ottemperare alle prescrizioni autorizzative;comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa e la rimozione del dehors e/o padiglione, a cura e spese del soggetto interessato, in base a quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della strada di cui al D.lgs 285 /1992 e ss. mm. ii. e come statuito al precedente art. 21, comma 4.
- 2. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrativa pecuniaria previste all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 come modificato dalla Legge n. 3/2003, per un minimo di €75 ed un massimo di €500, con le modalità previste dall' art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.
- 3. Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune verrà conservato in locali o aree con addebito, all'interessato, delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale

sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

4. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni di montaggio, smontaggio, trasporto eseguite dal Comune o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
5. Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o Regolamento.
6. Le suddette operazioni saranno verbalizzate in apposito verbale di rimozione, redatto da personale della Polizia Locale.

Art. 23

Diposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente ed in particolare:
 - a) D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.ii. (Codice della Strada) e relativo regolamento;
 - b) Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 2003 ed al regolamento Comunale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17 febbraio 2003;
 - c) Alla normativa ed ai regolamenti comunali vigenti in materia urbanistico - edilizia;
 - d) Alla normativa vigente in materia di igiene e sanità, nonché, alle Delibere di Giunta Regionale n. 1077/2007 e ss.mm.ii.
 - e) Il parere prescritto dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. , da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alle singole occupazioni interessanti la Zona qualificata "A" dal vigente P.R.G. , zone di rilevanza storico-ambientale ed aree vincolate, non sarà dovuto in presenza di specifico Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Comune di Giovinazzo e la Soprintendenza.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* della deliberazione di approvazione e la sua successiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale.
2. I titolari di titoli autorizzativi rilasciati secondo i criteri previgenti, devono adeguare le proprie strutture alle statuizioni del presente Regolamento, entro il termine di mesi ventiquattro dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento, entro i termini previsti i titoli autorizzativi rilasciati, quando ancora vigenti, perdono efficacia ipso iure e le permanenti occupazioni rientrano nel novero di quelle abusive di cui al precedente art. 21.

ALLEGATO " A"

Dehors per Zone di rilevanza storico-ambientale e aree vincolate

Elementi d'arredo

GEOMETRIA

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI

Le sedie e i tavolini devono essere in midollino naturale o sintetico o in ferro battuto o in metallo, nero o canna di fucile o brunito, o in polycarbonato nella finitura trasparente.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Sono vietate panche e non sono ammessi divanetti di alcun genere e materiale. Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Ombrelloni

GEOMETRIA

E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20. Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI E COLORI

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale – ecru (colore chiaro simile al beige – RGB 194-178-128). Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano. E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria. Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliibili lateralmente. Lo stesso

vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo - pedonale.



Apparecchi illuminanti

GEOMETRIA E MATERIALI

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di tonalità calda, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Stufe per esterni

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro, ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).



Contenitori portarifiuti

GEOMETRIA

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI

Tali elementi di arredo devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro.

Fioriere

GEOMETRIA

Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare (lunghezza massima 60÷90÷120 cm), di altezza da terra non superiore a cm. 60, stabili e mobili.

MATERIALI

I materiali e i colori di tali manufatti devono essere coordinati ed in armonia con la facciata degli edifici prospicienti e con il contesto circostante.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm.120 da terra. Sono espressamente escluse essenze arboree. Sono escluse fioriere in cemento naturale o colorato.

Elementi di livellamento

MATERIALI E COLORI

Pedane realizzate in doghe di materiali compositi legno-resina, accostate in modo da ottenere una superficie continua e orizzontale, sorrette da opportuni supporti regolabili di altezza massima cm 16, con zoccolo perimetrale realizzato con la stessa tipologia di doghe di colore nero grafite (RAL 9011).

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Ove necessario la superficie della pedana dovrà essere predisposta su più livelli per garantire che non venga superata l'altezza massima consentita. Le pedane sono consentite in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: pendenza del suolo superiore al 6%, presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini), area di appoggio in asfalto, superficie pavimentale disconnessa). Gli elementi di delimitazione e sicurezza delle pedane devono essere in materiale trasparente e se retti da telai devono essere costituiti da montanti a sezione contenuta.

Paraventi

GEOMETRIA


I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm 120) e di altezza massima da terra pari a cm.170, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico –costruttivo; essi dovranno essere inseriti su binario con ruote per permettere la loro giornaliera rimovibilità alla chiusura dell'esercizio. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.100 da terra.

MATERIALI E COLORI


La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito come specificato nell'allegato particolare tecnico-costruttivo. Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in vetro di sicurezza.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere. E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.



Paraventi con unica pannellatura fissa



Paraventi con pannellature mobili con sistema telescopico

ALLEGATO” A1 “

Dehors per zone prive di rilevanza storico-ambientale

Elementi d’arredo

GEOMETRIA

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI

Le sedie e i tavolini devono essere in midollino naturale o sintetico o in ferro battuto o in metallo, nero o canna di fucile o brunito, o in polycarbonato nella finitura trasparente.

Ombrelloni

GEOMETRIA

E’ consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un’altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20. Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all’interno dell’area concessa.

MATERIALI E COLORI

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale – ecru (colore chiaro simile al beige – RGB 194-178-128). Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito.

Per i dettagli si rimanda alle immagini contenute nell’allegato A.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

In ogni singolo isolato deve essere garantita l’uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole). E’ consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell’attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria. E’ fatto divieto, ad integrazione dell’elemento di copertura (ombrellone), l’installazione di tende parasole. Non è consentita, ad integrazione dell’elemento di copertura (ombrellone), l’installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccogliabili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo- pedonale.

Tende parasole

GEOMETRIA

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. La apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata. Non potranno essere in ogni caso apposte su edifici sottoposti a vincolo diretto ai sensi del D. L.vo 42/2004. L'unica tipologia di tende ammessa è ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali.

Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare cm. 20 dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20 ed è consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.

La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt. 3,50, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato; può essere presentata istanza per il posizionamento di tende di sporgenza superiore, fermo restando il requisito della medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.

MATERIALI E COLORI

Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, di colore bianco naturale- ecru e in tinta unita che si armonizzino con il fronte dell'edificio.

Eventuali scritte pubblicitarie, diciture in genere, sono vietate e, laddove necessarie e valutate congruenti, sono consentite solo sulla fascia di finitura inferiore posta sul fronte tenda, con caratteri aventi altezza max. di 15 cm. E' consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio solo se interessante una superficie massima contenuta entro il 10% di quella del telo. E' esclusa la pubblicità dei prodotti venduti. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se, in sede di approvazione, si terrà conto della

reciproca compatibilità. E' vietata l'apposizione di simboli od elementi figurativi.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è sanzionata amministrativamente e la violazione accertata per tre volte comporta la decadenza della concessione di suolo pubblico.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, ad integrazione delle tende parasole.

In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi ombreggianti di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra ed a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale. Le tende non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione. Non possono essere collocate tende nelle arcate e tra le colonne dei portici pubblici o soggetti a pubblico passaggio.



Altri sistemi di copertura

1. Strutture con copertura a falda



2. Strutture con coperture a padiglione



3. Strutture telescopiche estensibili



Stufe per esterni

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro, ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).

Per i dettagli si rimanda alle immagini contenute nell'allegato A.

Apparecchi illuminanti

GEOMETRIA E MATERIALI

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.

Contenitori portarifiuti

GEOMETRIA

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.

MATERIALI E COLORI

Tali elementi di arredo devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro.

Paraventi

GEOMETRIA

I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm 120) e di altezza massima da terra pari a cm.170, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico –costruttivo; essi dovranno essere inseriti su binario con ruote per permettere la loro giornaliera rimovibilità alla chiusura dell'esercizio. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.100 da terra.

MATERIALI E COLORI

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito come specificato nell'allegato particolare tecnico-costruttivo. Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in vetro di sicurezza. Per i dettagli si rimanda alle immagini contenute nell'allegato A.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro

dell'area concessa. Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere. E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.

Fioriere

GEOMETRIA

Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare (lunghezza massima 60÷90÷120 cm), di altezza da terra non superiore a cm. 60, stabili e movibili.

MATERIALI

Le fioriere devono essere realizzate in pietra di colore chiaro, o legno a doghe di colore naturale, o cotto, o resina. I materiali e i colori di tali manufatti devono essere coordinati ed in armonia con la facciata degli edifici prospicienti e con il contesto circostante. Sono escluse fioriere in cemento naturale o colorato.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm.120 da terra e devono essere essenze autoctone. Sono espressamente escluse essenze arboree.

Paletti

GEOMETRIA

I paletti devono essere di dimensioni: larghezza massima cm.8, altezza massima da terra cm. 90.

MATERIALI

Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere rispettato un interasse minimo di cm.120. Nel caso di sostituzione o di lavori di manutenzione ordinaria dei paletti il materiale e il colore dovranno essere uniformati al presente disciplinare.

Pedane

MATERIALI

Le pedane devono essere realizzate in legno o in metallo zincato di colore consono all'ambiente, esclusivamente nei casi in cui l'irregolarità della pavimentazione o la sua pendenza lo renda necessario per motivi igienici o di sicurezza. Le pedane devono essere poste ad una quota non superiore a cm 15 rispetto al piano stradale, salvo casi particolari e devono ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

ALLEGATO “B “

Padiglioni

CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE

I padiglioni devono garantire i requisiti di modularità e smontabilità. Essi non possono in nessun modo essere ancorati al suolo, ma poggiati su piedini regolabili in acciaio per permettere il livellamento e non danneggiare la superficie della strada o della piazza di pertinenza.

La struttura dovrà essere realizzata in metallo verniciato con colori congrui alla zona d'insediamento.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla qualità dei nodi di giunzione trave-pilastro evitando la discontinuità del materiale.

La pavimentazione interna potrà essere realizzata o in materiale ligneo (tavolato), al naturale o trattato o rivestito in materiale plastico (PVC o Gomma), oppure con materiali compositi legno-resina (tipo “Relazzo” della Rehau).

In presenza di eventuali pozzetti relativi all'erogazione dei sottoservizi, dovrà essere garantita l'ispezionabilità mediante botole facilmente accessibili.

I tamponamenti verticali di delimitazione dovranno garantire la percezione visiva del contesto urbano specifico; pertanto devono essere realizzati mediante pannelli di vetro a tutt'altezza stratificato o temperato, possibilmente privi di telaio.

Se costituiti da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta.

I vetri non devono essere né colorati né avere alcun tipo di finitura che possa comprometterne la trasparenza (a specchio, serigrafie, trattamenti vari).

I pannelli vetrati di delimitazione devono essere fissi e apribili, garantendo comunque la necessaria aerazione e ventilazione naturale; il rapporto tra i pannelli apribili e la superficie totale trasparente non deve mai essere inferiore al 30%.

I “padiglioni” devono essere dotati di controsoffitto allo scopo di alloggiare eventuali impianti, apparecchi illuminanti e altre componenti tecnologiche. Tale controsoffitto dovrà essere realizzato con finitura lucida o opaca con colorazioni consone alla struttura.

La copertura deve essere realizzata mediante lamiera grecata, lastre termiche per coperture, lastre in polycarbonato, etc. Condizione primaria è il rispetto della pendenza per il deflusso delle acque meteoriche con relativo sistema di convogliamento.

Ai fini del controllo della radiazione solare deve essere previsto un sistema di oscuramento. Sono ammesse due tipologie: tenda scorrevole o avvolgibile a rullo. Anche in questo caso sono ammesse solo colorazioni coordinate con gli arredi interni.

Devono essere adottate soluzioni unitarie per i padiglioni di esercizi contigui e ricercate soluzioni degli allestimenti interni che siano unitarie o comunque armoniche tra di loro per piazza o strada o isolato.

I “padiglioni” possono essere dotati di impianto elettrico, di riscaldamento/raffrescamento, di filodiffusione, di videosorveglianza e di allarme antintrusione. Possono essere previsti apparecchi illuminanti del tipo ad incasso a pavimento o soffitto, lampade a sospensione e lampade cielo-terra. Ove possibile, potranno essere introdotti dispositivi che riducano i consumi energetici (sistemi a pannelli radianti, pedane modulari riscaldanti, etc.).

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI

Per le strutture chiuse di cui al presente Allegato non è consentito realizzare superfetazioni di padiglioni con pannelli laterali di qualsiasi genere e materiale;

1. installare fioriere esterne, steccati, cannucciato e tamponamenti che non siano quelli previsti dal presente regolamento;
2. installare tendaggi fissi o estendibili e ombrelloni esterni al “padiglione” o quant’altro non previsto dal presente regolamento;
3. esporre merce nell’area esterna e/o nelle zone porticate dei padiglioni e intralciare la viabilità pedonale, od occupare il suolo pubblico con segnaletiche, bacheche pubblicitarie (menù) o qualsiasi altro oggetto (sculture, totem, oggetti plastici, ecc.).